Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1920 — Roma - Lunedì, 4 ottobre — Numero 234

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto 3 ottobre 1920, su proposta di S. E. il ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno i signori:

BADALONI NICOLA, ex-deputato.
BERGAMINI ALBERTO, giornalista.
BERTESI ALFREDO, ex-deputato.
BERTOLINI PIETRO, ministro di Stato.
BONICELLI GIACOMO, ex-deputato.
BOUVIER ALFREDO, ex-deputato.
CAMPOSTRINI GIOVANNI ANTONIO, presidente del Consiglio provinciale di Verona.
CANEVARI ALFREDO, ex-deputato.
CAPECE MINUTOLO DI BUGNANO ALFREDO, ex-deputato.
CATELLANI ENRICO, giurista.
CIMATI CAMILLO, ex-deputato.
CIRMENI BENEDETTO, ex-deputato.
CORBINÒ MARIO ORSO, scienziato.
CRESPI SILVIO, ex-ministro.
CURRENO GIACOMO, ex-deputato.
DA COMO UGO, ex-ministro.
DI BAGNO GIUSEPPE, ex-deputato.
DI SANTONOFRIO DEL CASTILLO UGO, ex-ministro.
DI STEFANI NAPOLITANI GIUSEPPE, ex-deputato.
FAELLI EMILIO, ex-deputato.
FERRI GIACOMO, ex-deputato.
FRADELETTO ANTONIO, ex-ministro.
GALLINI CARLO, ex-deputato.
GERINI GERINO, ex-deputato.
GIACCONE VITTORIO, ex-deputato.
GROSOLI GIOVANNI.
INDRI GIOVANNI, ex-deputato.
LIBERTINI GESUALDO, ex-deputato.
MARAZZI FORTUNATO, ex-deputato.
MARESCALCHI GRAVINA LUIGI, ex-deputato.
MARTINO GIUSEPPE, primo presidente di Cassazione.
MONTRESOR LUIGI, ex-deputato.
MORPURGO ELIO, ex-deputato.
MOSCONI ANTONIO, consigliere di Stato.
NICCOLINI PIETRO, ex-deputato.
NUVOLONI DOMENICO, ex-deputato.
ORLANDO SALVATORE, ex-deputato.
PAVIA ANGELO, ex-deputato.
PERSICO ANGELO, primo presidente Corte d'appello.
PIPITONE VINCENZO, ex-deputato.
RAVA LUIGI, ex-ministro.
REGGIO GIACOMO, ex-deputato.
ROMANIN JACUR LEONE, ex-deputato.
SANTARELLI GIUSEPPE, ex-deputato.
SCALORI UGO, ex-deputato.

SCHERALLI CATALDO, procuratore generale Corte di appello.
SONNINO SIDNEY, ex-ministro.
SQUITTI DI PALERMITI NICOLA, ministro plenipotenziario.
STOPPATO ALESSANDRO, ex deputato.
TADDEI PAOLINO, prefetto.
TOMMASI GIUSEPPE, presidente sezione Corte di cassazione.
TORLONIA GIOVANNI, ex-deputato.
TORRACA FRANCESCO, letterato.
VALENZANI DOMENICO, ex deputato.
VALVASSORI-PERONI ANGELO, ex-deputato.
VENZI GIULIO, ex deputato.
VERGA GIOVANNI, scrittore.
VICINI ANTONIO, ex-deputato.
VIGLIANI GIACOMO, prefetto.
VITELLI GEROLAMO, letterato.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1347 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,534,862,000 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920, indicate nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata la variazione alla denominazione del capitolo n. 26 dello stato di previsione medesimo, nel senso indicato nella tabella predetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

TABELLA delle maggiori assegnazioni a taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1919-920.

Maggiori assegnazioni.

Cap. n. 21. Interessi di buoni del tesoro ordinari e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) .	420,000,000 —
Cap. n. 25. Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali di cui al R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, e spese per provvigione, collocamento, e distribuzione di buoni ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	110,000,000 —
Cap n. 26. (Modificata la denominazione) - Interessi di somme versate in conto corrente col tesoro dello Stato e corrispettivo dovuto agli Istituti di emissione, a copertura delle spese di fabbricazione ed emissione di biglietti somministrati (Spesa obbligatoria).	4,625,000 —
Cap. n. 75-IX. Spese d'ufficio e cancelleria, di abbonamento a riviste, giornali, ecc.	80,000 —
Cap. n. 75-X. Spese di stampa.	150,000 —
Cap. n. 91. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi o di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria).	1,000,000,000 —
Cap. n. 297 (Aggiunto). Rimborso alle Amministrazioni provinciali delle spese di spedalità sostenute per il ricovero nei manicomi di militari colpiti da infermità mentali provocate da causa di servizio dipendente dalla guerra (decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157).	7,000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	1,534,862,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
MEDA.

Il numero 1399 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, ed il relativo regolamento, approvato con Regio decreto 29 febbraio 1920, n. 245, concernenti l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia;

Riconosciuta la opportunità di far concorrere gli uffici postali alla vendita delle marche, a mezzo delle quali debbono essere pagati i contributi per l'assicurazione predetta;

Visto il R. decreto 27 maggio 1920, n. 845, che affidò al Ministero delle poste e dei telegrafi la custodia e la distribuzione delle marche per il pagamento dei contributi della assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri del lavoro e del tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del citato R. decreto 27 maggio 1920, n. 845, sono estese, con decorrenza dal 1° luglio 1920, alle marche relative alla assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia.

Art. 2.

Il funzionario del Ministero delle poste e dei telegrafi, incaricato di ricevere dal Ministero del lavoro le

marche della assicurazione contro la disoccupazione involontaria, riceverà eziandio dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali le marche della assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia; provvedendo pure a somministrarle agli uffici postali, a mezzo delle Direzioni provinciali delle poste.

Art. 3.

Le due specie di marche (assicurazione contro la disoccupazione ed assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia) saranno tenute completamente distinte tra loro, in tutte le scritturazioni. Per ciascuna specie, il funzionario incaricato presenterà, nelle epoche prescritte, un separato conto giudiziale.

Art. 4.

La cauzione dovuta dal funzionario incaricato è elevata a lire millecinquecento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 22 agosto 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Pasqualino-Vassallo — Labriola — Meda.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

Il numero 1316 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli esploratori *Helgoland* e *Saida*, già appartenenti alla ex-marina austro-ungarica, e ceduti all'Italia in esecuzione di accordi interalleati, sono inscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, assumendo rispettivamente i nomi di *Brindisi* e *Venezia*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Sechi.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

Il numero 1317 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli esploratori *Strassburg*, *Pillau* e *B. 97*, già appartenenti alla marina imperiale germanica, e ceduti all'Italia in esecuzione di accordi interalleati, sono iscritti nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, assumendo rispettivamente i nomi di *Taranto*, *Bari*, *Cesare Rossarol*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Sechi.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

Il numero 1318 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il cacciatorpediniere *S 63*, già appartenente alla marina imperiale germanica, e ceduto all'Italia in esecuzione di accordi interalleati, è inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, assumendo il nome di *Ardimentoso*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

Sechi.

Visto, *Il guardasigilli*: Fera.

Il numero 1319 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al rimorchiatore di salvataggio d'alto mare *Hercules*, già della marina austro-ungarica, è imposto il nome di *Teseo*.

Con tale nome il suddetto rimorchiatore sarà inscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato, fra le navi sussidiarie di 3ª classe.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

***Il numero 1339** della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 32 della legge 19 luglio 1909, n. 496 (articolo 127 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 9 agosto 1910, n. 795);

Viste le leggi 21 luglio 1911, n. 880, 22 giugno 1913, n. 780 e 19 luglio 1914, n. 794;

Visti i decreti Luogotenenziali 24 giugno 1915, numero 1247, 1° giugno 1916, n. 780, 20 maggio 1917, numero 885, 27 giugno 1918, n. 976, 8 luglio 1919, n. 1356;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel R. decreto 8 luglio 1919, n. 1356 sono prorogate al 30 giugno 1921 salvo la disposizione di cui all'ultima parte del secondo periodo dell'art. 1 del precitato decreto. Ove, pertanto, per qualsiasi ragione rimanga scoperto alcuno dei posti in soprannumero e straordinari, non potrà farsi luogo alla sostituzione del personale che sia venuto a mancare.

Art. 2.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della istruzione pubblica nell'esercizio 1920-921, in dipendenza del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 1° settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CROCE — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Il numero 1315 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e coi ministri del tesoro, delle finanze, della giustizia e affari di culto, e delle poste e telegrafi;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata come prima assegnazione la spesa di lire 15 milioni per provvedere nei Comuni colpiti dal terremoto del 6-7 settembre 1920 che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici:

a) alle demolizioni ed ai puntellamenti di edifici pericolanti, alle riparazioni necessarie per ripristinare il transito delle strade comunali e provinciali, nonchè agli sgombri delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle vie, piazze, alvei e su qualsiasi altra area pubblica, e, nei casi in cui ne sia riconosciuta la necessità dal Ministero dei lavori pubblici, anche allo sgombero delle aree private, salvo recupero della spesa relativa a carico dei proprietari aventi un reddito annuo superiore alle lire 3000, a termini della successiva lettera *c*), nelle forme e con i privilegi fissati dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

b) ai ricoveri provvisori o stabili per le persone rimaste senza tetto ed alle indispensabili opere igieniche occorrenti, in esse comprese le riparazioni delle condutture di acqua potabile;

c) alla riparazione per una spesa fino a lire 3000 di stabili appartenenti a persone che vi abitavano permanentemente alla data del 6 settembre 1920, ed abbiano in proprio, o insieme con quello dei congiunti stabilmente conviventi con loro, un reddito complessivo annuo non superiore a lire 3000, purchè ne facciano domanda entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto;

d) alla concessione di sussidi, pari all'importo della spesa sostenuta, fino al limite massimo della spesa di L. 3000, quando concorrano i requisiti stabiliti nella lettera precedente, nel caso che le riparazioni siano eseguite direttamente dai proprietari entro tre anni dalla pubblicazione del presente decreto;

e) alla concessione di sussidi, in misura non superiore alla metà della spesa strettamente necessaria, per riparare o ricostruire, anche in area diversa dalla sede attuale, edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad enti morali aventi scopo di beneficenza ed edifici di uso pubblico.

Qualora le macerie ed i materiali provenienti dagli sgombri di cui alla lettera *a*) del presente articolo potessero essere utilizzati, in tutto o in parte, il genio civile potrà avvalersene nei lavori di riparazione o ricostruzione, senza che per ciò sia dovuto alcun indennizzo.

Il reddito richiesto dalle lettere *c*) e *d*) sarà accertato discrezionalmente dal Ministero dei lavori pubblici.

Quando uno stabile sia in comproprietà di più persone, le disposizioni delle lettere *c*) e *d*) si applicano anche se i requisiti in esse stabiliti sussistano per uno solo dei partecipanti ed uno qualunque di essi abbia fatta la domanda, salvo all'Amministrazione il diritto di ripetere, nelle forme e coi privilegi di cui all'art. 153 richiamato nella precedente lettera *a*), dai partecipanti, che abbiano a termini della stessa lettera *c*) un reddito superiore alle L. 3000, la parte della spesa sostenuta o del sussidio concesso, in proporzione delle rispettive quote.

A tal uopo l'Ufficio del genio civile compilerà apposita nota di spese per ogni partecipante da valere ai sensi del succitato articolo 153.

Le stesse disposizioni delle lettere c) e d) si applicano per le riparazioni che i coloni o gli affittuari siano obbligati ad eseguire in virtù di un atto di data certa anteriore al 6 settembre 1920.

Nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario 1920-921, è istituito il capitolo 189-*ter* con la denominazione e con lo stanziamento seguenti: « Capitolo 189-*ter*: Provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920, lire 15 milioni ».

Art. 2.

È data facoltà al Governo del Re di nominare un commissario Regio per provvedere, sotto la diretta dipendenza del Ministero dell'interno, alla definitiva organizzazione dei servizi di assistenza nelle località danneggiate dal terremoto 6-7 settembre 1920, alla ripartizione delle somme a tale scopo assegnate nel bilancio del Ministero dell'interno o provenienti da oblazioni, ed al funzionamento delle Amministrazioni dei Comuni di cui all'art. 1 e dei pubblici istituti esistenti nei Comuni medesimi.

Il commissario Regio potrà, ove occorra, assumere per mezzo di suoi delegati, l'amministrazione dei detti Comuni ed Istituti.

Al R. commissario potranno essere delegate, in tutto o in parte, le attribuzioni, spettanti al Ministero dei lavori pubblici, nonchè quelle conferite al ministro e in sua vece al sottosegretario di Stato dei lavori pubblici dal R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915.

Col decreto di nomina sarà stabilita la residenza del predetto commissario e determinato l'importo dell'assegno che gli sarà corrisposto sui fondi di cui all'art. 1 del presente decreto.

In tutti i casi previsti dal presente decreto la nota di spese di cui all'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, è resa esecutoria dal predetto commissario.

Tutte le autorità civili e militari ed i funzionari di ogni grado sono tenuti a prestare l'opera loro ad ogni richiesta che sia fatta dal detto commissario nell'adempimento della sua missione.

Art. 3.

Nelle località danneggiate dal terremoto suddetto gli ufficiali del genio civile accerteranno i fabbricati dei quali sia necessaria, in tutto o in parte, la demolizione od il puntellamento a tutela della pubblica incolumità, o quelli che non potrebbero dare sicura abitazione alle persone che li abitavano senza l'esecuzione dei lavori di riparazione.

I lavori occorrenti saranno dal genio civile competente eseguiti immediatamente nei casi indifferibili, ed ordinati negli altri casi ai proprietari interessati, i quali, ove non dichiarino che preferiscono l'esecuzione di ufficio, dovranno porre mano ai lavori stessi entro il termine che sarà stabilito nell'ordinanza. Scaduto detto termine, ed avuta la dichiarazione, il genio civile eseguirà d'ufficio i lavori, salvo rimborso allo Stato, da parte dei proprietari aventi un reddito superiore a L. 3000 a termine dell'art. 1, della spesa sostenuta, nelle forme e coi privilegi fissati dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Contro l'ordinanza dell'ufficiale del genio civile che dispone l'esecuzione dei lavori non è ammesso reclamo nè in via amministrativa nè in via giurisdizionale.

Contro il provvedimento del commissario Regio che rende esecutiva la nota delle spese a carico degli interessati, è ammesso soltanto il ricorso al Re in via straordinaria a termini dell'art. 12 della legge 17 agosto 1907, n. 638.

Le riparazioni agli stabili appartenti alle persone indicate nell'art. 1 lett. c) saranno senz'altro eseguite gratuitamente d'ufficio, ma la spesa non dovrà superare il limite di L. 3000.

Art. 4.

All'esecuzione dei lavori indicati nel precedente articolo sarà provveduto in uno dei seguenti modi:

a) in amministrazione o mediante cottimi;

b) a mezzo di cottimo o di pagamento di somma *à forfait*, e mediante anche somministrazione di materiali, coi proprietari di fabbricati, quante volte essi presentino le sufficienti garanzie per la esecuzione.

Art. 5.

Tutti i lavori dipendenti dal terremoto 6-7 settembre 1920 da eseguirsi dallo Stato, dalle Amministrazioni provinciali e comunali nei Comuni di cui all'art. 1 sono dichiarati di pubblica utilità.

L'approvazione tecnica dei progetti principali o suppletivi riguardanti opere a carico delle Amministrazioni civili dello Stato, qualunque ne sia l'importo, sarà data dai funzionari del genio civile all'uopo designati dal ministro dei lavori pubblici.

Art. 6.

Le occupazioni temporanee dei beni immobili che possano occorrere per l'esecuzione delle opere nelle località danneggiate, nonchè per la costruzione di baracche e di edifici, sia ad uso di privati che per servizi pubblici, saranno dal commissario Regio ordinate ai sensi degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificati da quella del 18 dicembre 1879, n. 5188.

Quando l'indennità offerta non sia accettata essa sarà determinata in modo definitivo da una Commissione arbitrale, composta del pretore del mandamento, di un funzionario del genio civile e di un delegato eletto dal Consiglio comunale.

Qualora si tratti di stabilimenti di produzione di materiali, di fornaci ed accessori, o di aree per l'impianto di tali stabilimenti o cave per la estrazione di materie prime, di cui all'articolo 8 del Regio decreto 8 luglio 1919, n. 1384, l'occupazione temporanea può essere ordinata dal commissario predetto, con riserva di fissare la indennità, la quale sarà determinata sulla base dei redditi effettivi dell'ultimo quinquennio di esercizio.

La durata delle occupazioni di cui al presente articolo può essere fissata fino a cinque anni.

Art. 7.

Per un periodo di cinque anni dalla data della pubblicazione del presente decreto, il Governo del Re è autorizzato a dichiarare di pubblica utilità nei Comuni colpiti dal terremoto del 6-7 settembre 1920 gli impianti di stabilimenti industriali, commerciali ed agricoli che possano favorire il risorgimento economico.

La dichiarazione di pubblica utilità è fatta per decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, dopo udito il Consiglio comunale del Comune nel cui territorio l'impianto dovrebbe farsi, ed in caso di opposizione, il Consiglio di Stato.

Art. 8.

Le indennità per le espropriazioni nei Comuni di cui all'art. 1 eseguite dallo Stato o dalle Amministrazioni provinciali o comunali per qualsiasi scopo, ovvero da privati per l'impianto di stabilimenti industriali, commerciali od agricoli, atti a favorire il risorgimento economico dei Comuni stessi e dichiarati di pubblica utilità ai sensi dell'art. 7, sono determinate applicando le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e valutando i beni espropriati allo stato in cui essi si trovino al momento dell'espropriazione, ma non mai in misura superiore al valore che avevano il 6 settembre 1920, salve sempre le disposizioni degli articoli 41, 42 e 43 della legge stessa.

Art. 9.

La procedura per la determinazione e il pagamento delle indennità per le espropriazioni occorrenti nei Comuni, e per gli scopi indicati nell'art. 8, nonchè per rendere definitive le occupazioni già autorizzate in via temporanea, è regolata con le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata da quella del 18 dicembre 1878, n. 5188, salve le disposizioni del presente articolo e dei successivi articoli 10, 11 e 12.

Le stime compilate dagli Uffici del genio civile e dagli altri uffici

tecnici governativi, nonchè dagli uffici tecnici provinciali e comunali, allo scopo di determinare le indennità da offrire ai proprietari per tutte le espropriazioni di cui all'art. 8, equivalgono, per tutti gli effetti dell'art. 48 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, alla perizia di cui al precedente articolo 32 della legge medesima, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza, alla compilazione dei quali siasi proceduto colle modalità stabilite dell'articolo 176 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Qualora le espropriazioni suddette siano promosse da Amministrazioni comunali non aventi ufficio tecnico costituito, gli effetti di cui al precedente comma sono attribuiti alle stime compilate per conto di dette Amministrazioni da periti privati, semprechè, oltre ad essere state compilate in base a stati di consistenza redatti come sopra, esse abbiano avuto l'approvazione dell'Ufficio del genio civile competente.

Tali norme sono applicabili anche alle occupazioni in corso, per le quali non siano ancora intervenuti i decreti prefettizi di cui agli articoli 53 e 72 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 10.

Su domanda dell'intestatario della polizza, il prefetto, riservando ogni provvedimento sulla indennità, autorizza il pagamento degli interessi sino a tutto il trentesimo giorno dalla data dell'effettivo versamento nella Cassa depositi e prestiti della indennità di espropriazione o di occupazione temporanea, qualora l'occupazione effettiva abbia preceduto il versamento dell'indennità.

Art. 11.

Divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'ammontare dell'indennità, ove non esistano diritti reali sul fondo espropriato nè siano notificate opposizioni al pagamento, oppure fra tutte le parti interessate siasi stabilito di accordo il modo della ripartizione, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario espropriato ed agli aventi diritto.

Qualora esistano diritti reali sul fondo espropriato, debitamente inscritti prima della trascrizione del decreto prefettizio, deve provvedersi, a cura dell'espropriato, ad una notificazione individuale dell'estratto del decreto medesimo ai titolari di essi, a norma degli articoli 39, 41 e 42 del Codice di procedura civile.

Nel termine di tre mesi dalla notificazione i titolari di diritti reali possono fare opposizione al pagamento dell'indennità avanti la competente autorità giudiziaria, da notificarsi anche al prefetto.

Ove nel termine e per gli effetti di cui al precedente comma, i titolari di diritti reali non abbiano notificata alcuna opposizione il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, autorizza il pagamento della somma depositata a favore del proprietario espropriato e degli altri aventi diritto, previa presentazione dei titoli necessari.

Art. 12.

Quando siano decorsi due anni dalla data del decreto di espropriazione e non sia stata notificata opposizione al pagamento, il prefetto, udito il Consiglio di prefettura, dispone lo svincolo della polizza a favore dell'intestatario, senza che questi sia tenuto a produrre i titoli comprovanti la proprietà dei fondi e neanche quelli comprovanti la libertà, purchè dimostri di avere eseguito le notificazioni di cui al secondo comma dell'art. 11.

Nel caso in cui esistano diritti reali e anche quando non siano decorsi due anni dalla data del decreto di espropriazione, l'intestatario, che fornisca idonea malleveria, può ottenere dal prefetto, su parere del Consiglio di prefettura, lo svincolo della polizza il cui ammontare non superi le L. [illegible].

Art. 13.

La concessione dei ricoveri costruiti a spese dello Stato nei Comuni di cui all'art. 1 e messi a disposizione dello Stato dei Comitati è fatta a titolo precario da Commissioni locali nominate a tal uopo dal commissario Regio.

L'uso di tali ricoveri sarà gratuito fino al 30 giugno 1921.

A partire da tale data sarà pagato dagli utenti un canone da determinarsi dal commissario predetto, sentito il genio civile, a seconda degli ambienti occupati, delle località, della qualità e dell'ampiezza del ricovero.

Sono esonerati dal pagamento di tale canone coloro che risulteranno indigenti.

La condizione d'indigenza sarà accertata discrezionalmente dal commissario medesimo.

I ricoveri potranno essere ceduti gratuitamente ai Comuni con le modalità e con gli obblighi da stabilirsi con decreto Reale, assieme alle aree stradali circostanti che fossero state espropriate dallo Stato.

A partire dalla data di tale cessione, i Comuni percepiranno i canoni di cui al terzo comma del presente articolo e saranno a loro carico le spese di manutenzione dei ricoveri e delle aree stradali predette.

Art. 14.

Nei Comuni di cui all'art. 1 possono essere concesse ai privati ed agli Enti morali somministrazioni di legnami e di altri materiali per la costruzione, a proprie spese, di baracche o padiglioni, o per altri usi, con l'obbligo di rimborsare il valore al prezzo di costo, che sarà determinato dal Ministero dei lavori pubblici, qualora il reddito annuale dei concessionari risulti pari o superiore alle lire 5000, da valutarsi a termini della lettera *c*) dell'art. 1.

Coloro il cui reddito annuale, da valutarsi come sopra, sia compreso tra le 3000 e le 5000 lire dovranno rimborsare soltanto la metà.

Il rimborso sarà parimenti ridotto alla metà per gli Enti morali che abbiano scopi di beneficenza.

I privati ed Enti morali che abbiano ottenuto legname od altri materiali per la costruzione di baracche o padiglioni a scopo industriale o commerciale sono invece sempre tenuti indistintamente al rimborso al prezzo di costo.

Art. 15.

Ai privati ed agli Enti morali può essere pure concesso l'uso di aree temporaneamente o definitivamente occupate dallo Stato, per costruirvi baracche per abitazione o per l'adempimento dello scopo dell'Ente o per fini industriali o commerciali, mediante il pagamento di un annuo canone da determinarsi dal commissario Regio, sentito il genio civile.

Il canone sarà ridotto della metà per gli Enti morali che abbiano scopo di beneficenza.

La concessione delle aree sarà fatta con decreto del commissario Regio, e gratuitamente a favore degli indigenti, la cui condizione sarà accertata discrezionalmente dal commissario stesso.

Il mancato pagamento del canone produce la decadenza della concessione, senza pregiudizio da parte dello Stato di ripetere il pagamento dei canoni già scaduti.

Art. 16.

Sono estese ai Comuni di cui all'art. 1 le disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. decreto 11 febbraio 1915, n. 106, convertito nella legge 1° aprile dello stesso anno, n. 476, allegato *N*.

Art. 17.

I materiali che, per effetto di scavi o di demolizioni eseguite a cura di privati, venissero ad occupare aree pubbliche o private, già rese sgombre giusta l'art. 1, potranno essere asportati a spese dello Stato, con facoltà di rimborso nelle forme e coi privilegi fiscali stabiliti dall'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, verso quelle persone per conto delle quali furono eseguiti gli scavi o le demolizioni.

Art. 18.

È data facoltà al Governo di stabilire con decreto Reale norme tecniche ed igieniche per le riparazioni, ricostruzioni o nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei Comuni colpiti dal terremoto del 6-7 settembre 1920, di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 19.

Fino al 30 giugno 1921 le somme riscosse dagli Enti e dai privati per somministrazioni di materiali e quelle ricuperabili in rimborso di lavori fatti agli stabili di proprietà di persone aventi un reddito annuo superiore a lire 3000 a termini dell'art. 1, lettera *c*), ed ogni altro ricupero di fondi in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920 debbono essere versate in tesoreria a reintegro dello stanziamento del capitolo di cui all'art. 1.

Dette somme affluiranno ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio dell'entrata.

I materiali provenienti dagli sgombri e non utilizzati ai sensi dell'art. 1 possono essere restituiti ai proprietari degli stabili demoliti, previo rimborso della spesa occorsa pei relativi lavori.

Art. 20.

Alla riparazione di case di proprietà delle vedove e degli orfani dei militari morti in guerra e dei militari mutilati inabili al lavoro, nelle località colpite dal terremoto 6-7 settembre 1920, sarà provveduto gratuitamente a cura del genio civile.

Alle stesse persone sarà accordato un ricovero costruito dallo Stato, qualora gli stabili non possano essere riparati.

Quando la stessa persona sia proprietaria di più stabili danneggiati, la riparazione sarà eseguita per uno solo di essi e propriamente per quello che costituisce la sua ordinaria abitazione.

Art. 21.

Sono richiamate in vigore le disposizioni dell'art. 12 e, fino al 30 giugno 1921, dell'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, le disposizioni dell'art. 7 del R. decreto 6 febbraio 1909, n. 44, e quelle del R. decreto 6 maggio 1909, n. 255, convertiti nella legge 21 luglio 1910, n. 579, ed è prorogato sino al 31 dicembre 1920 il termine di cui al 1° comma dell'art. 7 del R. decreto 6 novembre 1919, n. 2241.

Art. 22.

Le Provincie ed i Comuni, questi ultimi anche nell'interesse di Istituti di beneficenza e di altri Enti morali, allo scopo esclusivo di procurarsi i mezzi per le spese a loro carico, occorrenti per le riparazioni e le ricostruzioni nei Comuni di cui all'art. 1, potranno contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nei limiti dello stretto necessario. Questi mutui saranno rimborsabili in 50 anni, col sistema delle semestralità costanti comprendenti l'interesse e l'ammortamento con il concorso dello Stato, che pagherà la metà degli interessi.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro sarà inscritta la somma occorrente per il pagamento della metà degli interessi a carico dello Stato.

Per le concessioni di tali mutui sono applicabili le norme contenute negli articoli 2, 3 e 4 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056.

Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato al 31 dicembre 1921.

Art. 23.

Per le riparazioni non previste nell'art. 1, lettere *c*) e *d*), le ricostruzioni e le nuove costruzioni di fabbricati urbani, rustici e industriali, danneggiati o distrutti dal terremoto 6-7 settembre 1920, nei Comuni di cui allo stesso articolo 1, saranno concessi mutui di favore e contributi diretti a norma del decreto Luogotenenziale 5 novembre 1916, n. 1518.

In sostituzione dei detti mutui o contributi lo Stato si riserva altresì la facoltà di cedere in proprietà ai privati danneggiati, che lo richiedano, i ricoveri di cui all'art. 1, lettera *b*), del presente decreto, con le modalità e gli obblighi da stabilirsi per decreto Reale. Allo scopo i Comuni hanno obbligo di retrocedere gratuitamente allo Stato, mettendoli immediatamente a disposizione del Ministero dei lavori pubblici, i ricoveri che verranno da questo indicati e che fossero stati loro ceduti a termini dell'art. 13.

Per la concessione dei benefici di cui al 1° comma di questo articolo saranno applicati gli articoli 7 e 28 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545, e saranno seguite le norme stabilite col decreto Ministeriale 16 marzo 1917, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 9 aprile 1917.

Il termine per la presentazione delle domande di mutuo agli Istituti che eventualmente assumeranno il servizio relativo scadrà il 31 dicembre 1921 e quello per la presentazione delle domande di contributo il 31 dicembre 1923.

Art. 24.

Nei Comuni che saranno indicati con decreto del Ministero delle finanze la riscossione della imposta erariale e della sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati, non riscosse alla data del presente decreto, è sospesa per l'anno 1920.

La stessa disposizione è estesa alla imposta e sovrimposta sui terreni limitatamente a quelli fra i Comuni indicati nel comma precedente, nei quali gli sgravi da concedere in ciascun Comune per rovina o inabitabilità, può presumersi superino il 40 0|0 dell'importo totale dell'imposta sui fabbricati inscritta nei ruoli del Comune stesso e che saranno particolarmente indicati nel decreto di cui al comma precedente.

Durante la sospensione della imposta sui fabbricati, si farà luogo al relativo sgravio totale o parziale con effetto dal giorno della distruzione totale o parziale degli edifici.

Le quote di imposte immobiliari e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, sospese e non comprese negli sgravi, anche quando siano vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti e della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, saranno ripartite, queste ultime col carico dei relativi interessi, in 12 rate bimestrali e pagate con quelle che andranno a scadere negli anni dal 1921 al 1922.

Art. 25.

Nei Comuni di cui all'articolo precedente la riscossione della imposta sui redditi della ricchezza mobile, applicata per ruoli e non ancora riscossa alla data del presente decreto, è sospesa per tutto l'anno 1920.

I privati contribuenti all'imposta stessa su redditi incerti e variabili di categoria *B* e *C* avranno il diritto di chiedere, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, una revisione straordinaria, salvo il diritto a sgravio sui redditi completamente cessati.

Le quote di imposta, delle quali è stata sospesa la riscossione, in quanto non siano sgravate, saranno ripartite nelle dodici rate bimestrali degli anni 1921 e 1922.

Art. 26.

Nei Comuni di cui all'art. 24 saranno sospesi o ridotti, con effetto dal 1° settembre 1920, i canoni di abbonamento per il dazio consumo governativo, come verrà stabilito dalla Commissione centrale istituita dall'art. 101 della legge testo unico 7 maggio 1908, n. 248.

Art. 27.

Tutti gli atti e contratti relativi alle opere che saranno eseguite a cura dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli Enti morali, per riparare i danni cagionati dal terremoto 6-7 settembre 1920, sono esenti da ogni tassa di bollo, registro, ipotecaria, sulle concessioni governative, e dei diritti catastali.

Art. 28.

Per tutto quanto ha tratto all'esecuzione del presente decreto l'Amministrazione dello Stato è autorizzata a derogare alle norme

stabilite dalla legge di contabilità generale dello Stato e del relativo regolamento.

Su richiesta dei funzionari delegati, da farsi alle locali Delegazioni di tesoreria entro il 30 giugno di ciascun anno, i mandati, sia di anticipazione che a disposizione, emessi per spese dipendenti da terremoti, anzichè venire annullati o ridotti a fine esercizio potranno essere trasportati, per l'intera somma e per la parte rimasta inerogata, all'esercizio successivo, colle stesse norme seguite per i mandati diretti, compilandosi per essi speciali elenchi (modello 100 T).

Art. 29.

È autorizzata la spesa di lire 9 milioni per costruzione di case economiche per sostituire le case distrutte nei paesi danneggiati dal terremoto del 6-7 settembre 1920 che saranno indicati con decreto del ministro dei lavori pubblici. Detta somma sarà stanziata nel bilancio del Ministero del tesoro o ripartita in tre rate uguali a partire dall'esercizio in corso.

La costruzione delle casette sarà eseguita dall'Unione edilizia nazionale, alla quale saranno somministrate le somme occorrenti in relazione agli stanziamenti, su richiesta giustificata del Consiglio di amministrazione.

Art. 30.

Le case economiche costruite dall'Unione edilizia nazionale potranno anche essere vendute, con le cautele che saranno prescritte dal Consiglio di amministrazione, a privati danneggiati, nei modi e colle condizioni previste dagli articoli 12 e 13 del regolamento 19 agosto 1917, n. 1542, mediante cessione di diritti a mutuo calcolato al valore effettivo, purchè le somme ricavate dalla vendita e dalla realizzazione dei diritti di cui sopra siano impiegate in nuove costruzioni economiche.

Art. 31.

Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, potrà essere delegata l'Unione edilizia nazionale, in consorzio con la Federazione nazionale delle cooperative di produzione e lavoro e con altri Enti pubblici e collettivi o Istituti cooperativi legalmente riconosciuti per la fornitura e la produzione dei materiali di costruzione e per la gestione di magazzini di deposito nelle località indicate con decreto del ministro dei lavori pubblici.

Con lo stesso decreto saranno dettate le norme per coordinare l'ordinamento o l'azione dell'Unione in relazione a tale compito.

Art. 32.

Con decreti dei Ministeri competenti o con deliberazioni dei propri Consigli di amministrazione, le Amministrazioni statali o pubbliche e tutti gli Enti pubblici che devono eseguire lavori edilizi potranno anticipare all'Unione fino ad un terzo dell'importo stanziato od assegnato per l'esecuzione dei lavori allo scopo di assicurarsi la fornitura e la produzione dei materiali.

Questi anticipi dovranno essere compensati con effettive forniture e reintegrati entro un termine non superiore ai cinque anni. Tali anticipi costituiranno titolo giustificato di pagamento anche per gli Enti mutuanti.

Art. 33.

Per la cessione dei materiali da costruzione residuati dalla guerra o di altri materiali disponibili di proprietà dello Stato e non più utilizzati, l'Unione edilizia nazionale avrà diritto di precedenza subito dopo le Amministrazioni dello Stato ed alle condizioni più favorevoli che siano fatte a qualunque altro Ente pubblico o privato.

Art. 34.

Per i lavori di ricostruzione o di riparazione di edifici pubblici provinciali o comunali o appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza o di uso pubblico, che si eseguono nei paesi danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908, 13 gennaio 1915, 17 maggio e 16 agosto 1916, 2 dicembre 1917, 10 novembre 1918, 29 giugno 1919 e 6-7 settembre 1920 a cura dell'Unione edilizia nazionale, è data facoltà al Governo di anticipare all'Unione stessa, in base ai progetti debitamente approvati dal Ministero dei lavori pubblici, l'intero ammontare dei sussidi spettanti agli Enti danneggiati, ai sensi degli articoli 101 del testo unico, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, modificato dall'articolo 23 del R. decreto 3 maggio 1920, n. 545; 2 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27; 3 del R. decreto 9 maggio 1915, n. 654; 1 del decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1056; 1 del decreto Luogotenenziale 22 dicembre 1918, n. 2080; 1 del R. decreto 8 luglio 1919, n. 1384; e 1 del presente decreto.

Se i lavori di cui sopra saranno compiuti entro l'anno 1923, la misura del sussidio governativo potrà essere elevata dal 50 0[0 al 75 0[0 della spesa complessiva.

Art. 35.

Le scadenze delle cambiali e degli assegni bancari pagabili dai debitori residenti nelle località colpite dal terremoto 6-7 settembre 1920, maturate dopo il 5 settembre 1920, o che si maturino entro il 31 dicembre dello stesso anno, anche se dipendenti da precedente maratoria, sono prorogate di 6 mesi.

La stessa proroga è concessa per le obbligazioni commerciali riguardanti la consegna di merci o derrate e il pagamento del relativo prezzo e per il rimborso di prestiti a commercianti da eseguirsi nelle località suddette.

Durante le proroghe stabilite col presente articolo non decorrono interessi.

Art. 36.

Per la riproduzione, compilazione d'ufficio e per l'approvazione dei conti consuntivi dei Comuni e delle istituzioni pubbliche di beneficenza, distrutti o smarriti in conseguenza del terremoto del 6-7 settembre 1920, si applicano le norme del titolo I, capo III, sezione 3ª del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 37.

Per gli insegnanti elementari inscritti al Monte pensioni amministrato dalla Cassa depositi e prestiti e per le altre categorie di personale inscritto agli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima, si applicano le disposizioni degli articoli 523, 524 e 525 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 38.

Fino a nuova disposizione la protezione o l'assistenza dei minorenni rimasti abbandonati in seguito al terremoto del 6-7 settembre 1920 rimarrà affidata ai Comitati provinciali per gli orfani della guerra delle rispettive Provincie con la osservanza delle norme della legge 18 luglio 1917, n. 1143 e dei relativi regolamenti in quanto siano applicabili.

Per tale servizio saranno congruamente aumentate, ove occorra, le assegnazioni a favore dei detti Comitati.

Art. 39.

Per l'accertamento dei decessi verificatisi nei Comuni di cui allo art. 1 si applicano le norme degli articoli dal 432 al 438 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, numero 1399.

Le morti stabilite a norma dell'art. 435 del citato testo unico si presumono avvenute il 7 settembre 1920.

Art. 40.

È data facoltà al Governo del Re di nominare per le località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915 un commissario straordinario con l'incarico:

a) di procedere alle indagini necessarie per accertare le reali condizioni dell'assegnazione dei ricoveri e stabilire sulla base di tali accertamenti il fabbisogno di ricoveri definitivi per la popolazione;

b) di decidere, anche in sede di ricorso, sulle domande presentate in tempo utile per la concessione dei sussidi di cui all'articolo 1 del R. decreto 21 gennaio 1915, n. 27, previo accertamento della proprietà e della condizione di povertà dei richiedenti.

Al commissario predetto potranno anche essere delegate con decreto del ministro dei lavori pubblici altre attribuzioni.

Il commissario medesimo ha la sede in Avezzano e percepirà sui fondi autorizzati per il terremoto del 13 gennaio 1915 un assegno che sarà determinato col decreto di nomina.

Art. 41.

Ai commissari di cui agli articoli 2 e 40 del presente decreto è accordata l'esenzione dalle tasse postali e telegrafiche che compete ai prefetti a norma delle leggi vigenti.

Art. 42.

Il ministro dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere in servizio straordinario con suo decreto fino a quando lo richiedano le esigenze dei servizi del terremoto del 6-7 settembre 1920, i candidati dichiarati idonei nei concorsi per ingegnere allievo in prova e per geometra in prova del genio civile indetti in base al decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667.

Gli impiegati straordinari predetti saranno nominati rispettivamente ingegnere allievo in prova e geometra in prova in corrispondenza dei posti che man mano si rendano vacanti nei ruoli degli ingegneri e dei geometri. A coloro che, al momento dell'attuazione dell'articolo 4, primo comma, del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, non avessero potuto ottenere la nomina ad impiegati in prova, saranno applicabili le disposizioni dell'art. 4 medesimo.

Art. 43.

Nel personale avventizio, di cui all'art. 1 del R. decreto 30 novembre 1919, n. 2383, sono da intendersi compresi tutti coloro che, comunque assunti alla data stabilita dal decreto medesimo, prestavano servizio presso l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 44.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA — FACTA — FERA — PASQUALINO-VASSALLO.

Visto: *Il guardasigilli*: FERA.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 2 del R. decreto 23 settembre 1920, numero 1315, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto 6-7 settembre 1920;

Sulla proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno e col ministro del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il grand'uff. dott. Vincenzo Pericoli, prefetto a disposizione, è nominato commissario Regio per le località danneggiate dal terremoto 6-7 settembre 1920, con tutti i poteri stabiliti dal R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315.

Al commissario Regio medesimo sono poi delegate le attribuzioni spettanti nelle località suddette al ministro dei lavori pubblici e in sua vece al sottosegretario di Stato, in virtù del R. decreto 2 settembre 1919, n. 1915, nonchè quelle di competenza del Ministero dei lavori pubblici per lo sgombero delle aree private, di cui al comma primo, lettera *a*), dell'art. 1 del R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315; per la decisione, anche in sede di ricorso, sulle domande di riparazione di stabili e di concessione di sussidi di cui alle successive lettere *c*) e *d*); per gli accertamenti di cui al comma terzo dello stesso art. 1 e secondo comma dell'art. 3, ed infine le attribuzioni di cui agli articoli 14-17 e 20 del ripetuto R. decreto 23 settembre 1920, n. 1315.

Il commissario Regio ha la sede in Massa e percepisce sui fondi autorizzati per il terremoto 6-7 settembre 1920 un assegno di lorde lire ottanta giornaliere.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 settembre 1920.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PEANO — MEDA.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 7 agosto 1920, n. 1093, che istituisce presso la ragioneria generale dello Stato un Comitato liquidatore delle gestioni di guerra;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 12 agosto 1920, n. 20030, col quale sono stati nominati i componenti del Comitato predetto;

DECRETA:

In caso di assenza o di impedimento del sostituto avvocato erariale generale grand'uff. Giacomo Carretto, interverrà a sostituirlo in seno al Comitato liquidatore delle gestioni di guerra il commendator Carlo Pugliese, avvocato erariale distrettuale.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 16 settembre 1920.

Il ministro
MEDA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 26 settembre 1920, in Poggio Bustone, provincia di Perugia, il successivo giorno in Cerqueto di Fano Adriano, in provincia di Teramo, e in Montemassi, in provincia di Grosseto, e il

29 corrente in Fara Sabina paese, Fara Sabina stazione, Coltadine, Cannete, Corese Terra, provincia di Perugia, sono state attivate al servizio pubblico, con orario limitato di giorno, rispettivamente, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Rieti, una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Fano Adriano, una ricevitoria di 3ª classe e ricevitorie fonotelegrafiche collegate alla ricevitoria telegrafica di Fara Sabina.

MINISTERO DEL TESORO

Ragioneria generale dello Stato

Comitato liquidatore delle gestioni di guerra

Listino dei prezzi di vendita ai privati dei prodotti metallici e rottami di proprietà dello Stato.

Ghisa, ferri ed acciai laminati.

Ematite, L. 130 per 100 kg.
Ghisa da fonderia, L. 105 id.
Ghisa al forno elettrico, L. 90 id.
Billettes omogeneo da rilaminare, L. 150 id.
Billettes, barre e blocchetti di acciaio duro da proiettili da rilaminare, L. 120 per 100 kg.
Ferro comune, prezzo base, L. 200 id.
Ferro in barre da ml. 1 a 3, L. 150 id.
Ferro omogeneo e poutrelles (travi a doppio T) di lunghezza superiore a 4 ml., L. 210 id.
Moietta comune, prezzo base, L. 210 id.
Moietta omogeneo, prezzo base, L. 220 id.
Vergella e filo d'apporto, L. 210 id.
Rotaie finite oltre kg. 14 il ml., L. 210 id.
Rotaiette finite fino a kg. 14 il ml., L. 210 id.
Stecche finite per dette, L. 245 id.
Traverse finite per ferrovie portatili, L. 235 id.
Lamiere nere, prezzo base mm. 4 e più, L. 260 id.
Lamiere nere di superfice inferiore a mq. 2 e fino a mq. 1, L. 220 id.
Lamiere nere di superfice inferiore a mq. 1, L. 180 id.
Lamiere zincate, prezzo base mm. 1 n. 20, L. 400 id.
Travi a doppio T da 2 a 3 m. di lunghezza, L. 90 id.
Travi a doppio T da 3 a 4 m. di lunghezza, L. 115 id.
Tubi saldati per mobilio, gaz e acqua, prezzo base, L. 350 id.
Tubi senza saldatura, prezzo base, L. 430 id.
Tubi bollitori, prezzo base, L. 440 id.
Tubi di ghisa, L. 235 id.
Corda spinosa zincata in rotoli, L. 120 id.
Corda spinosa nera in rotoli, L. 75 id.
Paletti da reticolati di lunghezza superiore a m. 1,75, L. 90 id.
Filo di ferro ricotto in matasse, prezzo base, L. 280 id.
(Per gli extra di spessore dei fili di ferro riferirsi al listino allegato delle Fabbriche Riunite punte, filo di ferro, via Cusani, Milano).

N. B. — I prezzi dei materiali che non figurano nel listino dovranno essere richiesti di volta in volta al Comitato Liquidatore, dagli Enti che li hanno in carico comunicandone le quantità esistenti.

Annotazione. — Per gli extra riferirsi al listino n. 12 del marzo 1920 del Comitato Interministeriale.

Rottami.

Rottami da copertura per ferriera: lamiere per copertura da 6 mm. e più di spessore in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 1000 mm. e larghezza non minore di 200 mm., L. 65 per 100 kg.
Cerchioni di carri ed assili, travate sfasciate, spezzoni di ferro a U, a T, a L, angolari, piatto, poutrelles e rotaie il tutto in lunghezza non inferiore a 500 mm. e non superiore a 2000 mm., L. 57 id.
Rottami di officina in ferro e acciaio provenienti dalla lavorazione del ferro nuovo e dell'acciaio, aventi spessore da mm. 4 in più, ivi compresi i paletti da reticolati a corniera, cavalli di frisia, istrici e schegge di granata, L. 45 id.
Rottami pesanti di ferro e acciaio raccoglitieci; attrezzi da campagna e ferro profondamente ossidato in genere da mm. 4 di spessore in più, corda spinosa pressata o tagliata e corda spinosa nera in rotoli deteriorata, L. 35 id.
Rottami leggeri nuovi di ferro e di acciaio, provenienti dalla lavorazione delle lamiere nere nuove, cascami di moietta da imballo con spessore di mm. 3 e meno, L. 30 id.
Rottami leggeri usati, provenienti dalla raccolta in genere, esclusa marcio, zincato, smaltato, piombato, stagnato, L. 20 id.

N. B. — Le due categorie ultime, se imballate e pressate, in più, L. 3 id.

Corda spinosa nera e zincata sciolta, L. 20 id.
Proiettili acciaio non ultimati, L. 50 id.
Elementi di proiettili di acciaio, L. 50 id.
Proiettili di ghisa acciaiosa, L. 45 id.
Pallette di ghisa per shrapnels, L. 45 id.
Tornitura di ferro e di acciaio, L. 35 id.
Tornitura di ghisa, L. 30 id.

N. B. — Per i rottami utilizzabili nei lavori di forgia verrà applicato un aumento del 50 0/0 sui prezzi di listino.

Condizioni di vendita.

Tutti i prezzi si intendono per merce franco magazzino vendita e per quantitativi non inferiori a 10 tonnellate.

Le spese di carico e di trasporto sono a carico del richiedente e la merce viaggerà a suo rischio e pericolo. Le Ditte devono provvedere direttamente a richiedere i vagoni alle ferrovie dello Stato.

L'Amministrazione dello Stato non accetta reclami di sorta, quando il materiale è uscito dai suoi magazzini, e lascia tutta la responsabilità delle conseguenze dell'impiego dei materiali stessi all'acquirente.

L'Amministrazione dello Stato a un mese data dalla presentazione della richiesta si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di annullare l'ordinazione qualora la Ditta non abbia provveduto a inviare i fondi relativi, ovvero non abbia provveduto al ritiro del materiale.

Il pagamento s'intende sempre anticipato e le vendite s'intenderanno tutte effettuate, salvo le disponibilità.

Per le spedizioni che non raggiungano il vagone completo, le eventuali spese di imballaggio saranno a carico dell'acquirente.

La cessione o distribuzione dei materiali di proprietà dello Stato, compresi nel presente listino, sono riservate esclusivamente al Comitato liquidatore presso il Ministero del tesoro (Divisione IV).

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE.

Arma di artiglieria.

(Ruolo combattente).

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Nicolardi Tullio, capitano in aspettativa per riduzione di quadri, la decorrenza dell'aspettativa stabilita con R. decreto 9 maggio 1920 al 16 luglio 1920, è rettificata al 20 luglio 1920.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Sarino Alberto, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 30 luglio 1920.
Zavarise Serafino, capitano, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 9 settembre 1920.

Con R. decreto del 1° settembre 1920:

Clucker Francesco, tenente in aspettativa per infermità provenienti

da cause di servizio dal 24 gennaio 1924, richiamato in servizio.

Sconciafurno Raffale, tenente, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 6 luglio 1920.

Bugliarello Alfio, collocato in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 26 luglio 1920.

Malagoli Roberto, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 23 dicembre 1919, richiamato in servizio dal 23 aprile 1920 con decorrenza assegni dal 1° maggio 1920.

Cangemi Iser, tenente, in aspettiva per informità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 30 dicembre 1919, richiamato in servizio dal 30 giugno 1920 con decorrenza assegni dal 1° luglio 1920.

Zanobi Romolo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dall'8 gennaio 1919, richiamato in servizio dall'8 maggio 1920 con decorrenza assegni dal 16 maggio 1920.

Tontori Giulio, tenente, collocato in aspettativa per informità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 27 luglio 1920.

Casella Italo, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 30 dicembre 1919, l'aspettativa di cui sopra è convocata dal 30 giugno 1920.

I seguenti tenenti sono dispensati dal servizio attivo permanente in seguito a loro domanda ed inscritti col loro grado e con le sottonotate anzianità nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria:

Reynaud Dario, con anzianità 27 luglio 1916.

Cerruti Pietro, id. id. 19 marzo 1916.

Greco Alfio, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 27 luglio 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria.

Clucke: Francesco, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 16 dicembre 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento dell'arma di artiglieria.

Trionfi Alfonso, tenente, dispensato dal servizio permanente a sua domanda, ed inscritto col suo grado e con anzianità 31 agosto 1916 nei ruoli degli ufficiali di complemento nell'arma di artiglieria.

Con R. decreto del 9 settembre 1920:

Ambrogi Torello, tenente, collocato in aspettativa per informità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 7 agosto 1920.

Gambassini Giovanni, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 14 gennaio 1920, l'aspettativa di cui sopra è prorogata dal 14 luglio 1920.

Mariottini Luigi, tenente, in aspettativa per infermità temporanee non provenienti da cause di servizio dal 20 maggio 1920, l'aspettativa di cui sopra deve essere considerata come concessa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE

del credito, della cooperazione e delle assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 2 ottobre 1920 (art. 39 Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	161 75	New York	24 09
Londra	84 05	Berlino	39 19
Svizzera	386 50	Vienna	—
Spagna	—	Praga	—

Oro 333 24

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	[illegible]
3.50 % netto (1906)	63 50	—
3.50 % netto (1902)	—	
3 % lordo	—	
5 % netto	70 22	—

CONCORSI

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istitute superiori di studi commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. Istituto superiore di studi commerciali di Bari nella seduta del 22 luglio 1920;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Bari, è aperto il concorso per la cattedra di professore straordinario di diritto commerciale marittimo e industriale.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera e in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina, che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi, o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, o, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* (31 agosto 1920, n. 206).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Mini-

stero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali e ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Roma, 24 agosto 1920.

Il ministro: ALESSIO.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 268, e il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 1223;

Visto il decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1783, portante miglioramenti economici a favore del personale dei RR. Istituti superiori di studi commerciali;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del R. Istituto superiore di studi commerciali di Roma nella seduta del 14 luglio 1920;

Decreta:

Art. 1.

Presso il R. Istituto superiore di studi commerciali di Roma è aperto il concorso per la cattedra di straordinario di Banco Modello.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da lire 2 alla quale dovranno unire:

a) un'esposizione in carta libera ed in cinque copie della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica;

b) un elenco in carta libera ed in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni, queste ultime in cinque esemplari.

Sarà consentita la presentazione di un minore numero di esemplari solo quando si tratti di lavori pubblicati da molto tempo ed esauriti in commercio.

Il loro atto di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori stampati e su questi deve esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

In nessun caso saranno accettate bozze di stampa.

I concorrenti che non apparterranno all'insegnamento o all'Amministrazione governativa devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di un mese a quella del presente decreto.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano o invalidi, o orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, e, infine, chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta ufficiale* (3 settembre 1920, n. 209).

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente Ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali od agli uffici postali o ferroviari e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parte di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 28 agosto 1920.

Il ministro
ALESSIO.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 526:

Visto il R. decreto-legge 25 agosto 1919, n. 1580;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2364;

Decreta:

È aperto il concorso al posto di segretario contabile con l'annuo stipendio di L. 4500, presso la Regia stazione sperimentale di granicoltura di Rieti.

Le domande d'ammissione, stese su carta da bollo da L. 2, dovranno pervenire al Ministero di agricoltura (Direzione generale dell'agricoltura) non più tardi del 15 ottobre 1920, e contenere la indicazione della dimora del concorrente. Esse dovranno inoltre essere corredate dei seguenti documenti:

a) atto di nascita dal quale risulti che il concorrente non ha oltrepassato il 35° anno di età;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune o dei comuni ove il concorrente dimorò nell'ultimo triennio;

d) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

e) certificato di sana costituzione fisica;

f) certificato di avere compiuto l'obbligo di leva.

I concorrenti dovranno dimostrare la speciale competenza ed attitudine a coprire il posto messo a concorso.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere vidimati dalle competenti autorità; quelli di cui alle lettere b, c, d), e), dovranno essere di data non anteriore al 1° agosto 1920.

Sono dispensati dalla condizione che determina il limite massimo di età quei concorrenti che si trovano almeno da un triennio in servizio presso Istituti governativi, nel qual caso sono anche dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), f).

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso degli ex combattenti è elevato dal 35° al 40° anno.

Non sarà tenuto conto delle domande di ammissione al concorso che pervenissero al Ministero dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ferroviari, e neppure saranno accettati, dopo tale giorno, nuovi documenti e titoli.

A parità di ogni altro merito, sarà data la preferenza a chi sia invalido od orfano di guerra, a chi abbia riportate ferite in combattimento, oppure a chi sia insignito di decorazioni al valore militare, ed infine a chi abbia prestato servizio militare come combattente.

Il vincitore del concorso, all'atto della presa di possesso del posto, dovrà prestare una cauzione di L. 9000, nelle forme che saranno determinate dal Comitato amministrativo della Regia stazione di granicoltura di Rieti, con l'approvazione del Ministero di agricoltura giusta l'art. 16 del regolamento della stazione stessa approvato con Regio decreto 23 giugno 1912, n. 1048.

Al vincitore del concorso saranno applicate le norme legislative che, in ordine alle pensioni, si stabiliranno in sostituzione di quelle vigenti.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 agosto 1920.

Il ministro
MICHELI.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.